

5825/2026 v.g.

TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda sezione civile

IL GIUDICE

letto il ricorso per la conferma di misure protettive ex art. 19 c.c.i.i. depositato da [REDACTED]

[REDACTED], iscritta al Registro delle Imprese di Berg

legale rappresentante [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentata e

premesso che parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:

In via principale, confermare le misure protettive erga omnes richieste ex art. 18 CCII, come illustrate in narrativa, per il termine di centoventi giorni (120) ex art. 19, comma quarto, CCII, salvo proroga ai sensi del comma quinto dell'art. 19 CCII, statuendo che a tutto il ceto creditorio:

- venga inibita la possibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari di qualsivoglia natura sul patrimonio della società nonché sui beni e sui diritti, anche presso terzi, con i quali la società esercita l'attività di impresa;*
- venga inibita l'acquisizione di diritti di prelazione di qualsiasi tipologia e rango, mobiliari o immobiliari, che non siano concordati con l'imprenditore;*
- venga inibita la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento e di azioni di accertamento o di condanna;*
- venga inibito il rifiuto dell'adempimento dei contratti pendenti, ovvero la risoluzione, ovvero la decadenza dal beneficio del termine, o qualsiasi rimedio verso la Società per la sola ragione del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione;*
- venga inibito specificamente al ceto bancario di risolvere, modificare o sospendere unilateralmente i contratti di credito bancario – ivi incluse le linee di credito autoliquidanti (SBF) – per il solo fatto dell'accesso della Società alla Composizione Negoziata della Crisi, e che ogni comunicazione di*

revoca o riduzione degli affidamenti dovrà essere motivata per iscritto e non potrà fondarsi esclusivamente sull'apertura della presente procedura;

- venga inibita la possibilità di presentare o proseguire ricorsi per l'apertura di liquidazione giudiziale e che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, CCII, venga inibita la pronuncia di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e di accertamento dello stato di insolvenza;

- In sede di conferma di misure protettive o, in subordine, concedendola quale misura cautelare atipica, sospendere la esecuzione ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 (fascicolo esecutivo n. 19/2026/10313, atto n. 01984202600001528/001 del 23/02/2026), promosso da CP_1 nei confronti della ricorrente e del terzo pignorato Banco BPM S.p.A.

In via subordinata, concedere e/o confermare le misure protettive nei limiti e con le modalità che saranno ritenute più congrue ad assicurare il buon andamento delle trattative, in pendenza della composizione negoziata, e concedere la invocata misura cautelare sospendendo la esecuzione ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 (fascicolo esecutivo n. 19/2026/10313, atto n. 01984202600001528/001 del 23/02/2026), promosso da [REDACTED] nei confronti della ricorrente e del terzo pignorato Banco BPM S.p.A.;

osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 4 comma primo c.c.i.i., “nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza”.

Ai sensi del successivo comma secondo lettera a), “il debitore ha il dovere di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto”.

Il medesimo principio di buona fede informativa è ribadito dall'art. 16 comma quarto c.c.i.i., a norma del quale “l'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente”.

Coerentemente con detto principio, l'art. 25 *sexies* c.c.i.i. subordina l'accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata al presupposto che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede.

Il dovere di buona fede impone all'imprenditore, il quale intende accedere alla composizione negoziata e giovare delle peculiari tutele previste dal legislatore al fine di assicurarne il regolare svolgimento, di fornire all'esperto e ai soggetti coinvolti nelle trattative un quadro informativo completo, attendibile e aggiornato.

Tanto premesso, si deve rilevare che l'esperto, nel parere depositato il 16 settembre 2026, ha puntualmente evidenziato svariati profili di criticità, relativi alla contabilità e in generale alle informazioni fornite dalla società ricorrente, dai quali emerge la palese violazione del dovere di correttezza e buona fede.

In particolare, si legge nel suddetto parere che:

i conti relativi alle banche e alla cassa risultano invariati al centesimo rispetto al 31 dicembre 2025, sia nel saldo complessivo di Euro 13.823,63 sia nella composizione; il conto «Finanz. oltre es.» è fermo a Euro 97.601,23 senza che risulti registrata alcuna rata nel semestre, mentre la Centrale dei Rischi al 24 giugno 2026 evidenzia il regolare ammortamento della linea a scadenza e gli estratti conto documentano l'addebito delle rate del finanziamento; inoltre la situazione contabile non reca le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura e non risulta appostato alcun fondo svalutazione crediti a fronte dell'ingente ammontare dei crediti verso clienti per Euro 2.235.607,24, di cui Euro 181.528,77 già classificati come dubbi e in contenzioso e invariati dal 31 dicembre 2024; il progetto di piano espone gli ordini acquisiti dai clienti in forma aggregata e gli incassi attesi in forma mensile complessiva, senza consentire la verifica della loro formazione né della loro destinazione, ricordando la necessità di indicare l'ammontare del debito da servire nei singoli periodi del piano e con quali flussi finanziari l'imprenditore intenda farvi fronte;

è necessario che venga fornito un prospetto analitico per singola commessa, un prospetto del debito da servire per periodo, un prospetto di raccordo fra i flussi generati e la loro destinazione, con

separata evidenza delle rate delle dilazioni in essere e del relativo stato dei versamenti, delle rate ipotizzate a seguito della definizione del debito erariale, delle modalità di pagamento del debito verso fornitori, del rientro degli arretrati retributivi e del trattamento di fine rapporto e del debito bancario, nonché un piano di tesoreria;

i debiti previdenziali e assicurativi sono esclusi dall'accordo transattivo di cui all'art. 23, comma 2-bis, CCII e vanno regolati secondo le ordinarie disposizioni di legge: il piano dovrà pertanto tenere distinto il trattamento del debito erariale da quello del debito contributivo;

il progetto di piano non contiene indicazioni in ordine alle garanzie personali prestate dai soci e dagli amministratori né alla loro capienza patrimoniale, elementi che possono incidere sulla valutazione delle alternative concretamente praticabili e sulla determinazione del soddisfacimento atteso dai creditori garantiti;

le trattative con i creditori non hanno ancora avuto formale avvio, né ne sono state indicati i termini; le scritture di contabilità e il piano non sono completi, e nello specifico:

- la contabilità non riporta i movimenti dell'anno 2026 relativi a banche e cassa, con evidenza di importi di debiti e crediti non aggiornati;

- La situazione contabile al 31/12/2025 non reca gli assestamenti di chiusura e non è appostato alcun fondo svalutazione crediti.

- La consistenza del passivo non è ricostruita, esponendo l'elenco dei creditori Euro 2.344.259,98 a fronte di debiti iscritti in contabilità per Euro 3.326.969,68 oltre al trattamento di fine rapporto.

- I costi della procedura non sono quantificati né inseriti nei flussi.

Ne consegue che il test pratico, l'attuale consistenza e l'ipotetica ricostruzione del patrimonio netto (alla scadenza del termine del periodo di sospensione della causa di scioglimento ai sensi dell'art. 20 CCII), i flussi finanziari al servizio del debito e il raffronto con l'alternativa liquidatoria non poggiano su una base di dati verificabili, e che ogni giudizio su sostenibilità e fattibilità del piano di risanamento sarebbe, allo stato attuale, privo di fondamento.

Non disponendo di dati contabili aggiornati non è inoltre ad oggi possibile stabilire la ragionevolezza delle assunzioni del piano e della rappresentazione dell'alternativa liquidatoria.

L'esperto ha infine precisato di avere evidenziato alla società ricorrente, nel corso del primo incontro svoltosi in data 11 settembre 2026, le criticità rilevate.

All'udienza celebrata il 22 settembre 2026, parte ricorrente non ha in alcun modo replicato ai suddetti rilievi dell'esperto, che risultano dunque incontestati, ma ne ha significativamente ammesso la fondatezza, dichiarando che "il procedimento attualmente in corso di ricostruzione della situazione contabile aggiornata è stato affidato a un *advisor*, il quale verosimilmente potrà concludere il proprio incarico entro metà ottobre".

In conclusione, si deve ritenere che l'inaffidabilità e incompletezza del corredo informativo offerto dalla società ricorrente, l'impossibilità di formulare una prognosi positiva in ordine alle prospettive di risanamento e l'attuale assenza di trattative con i creditori non consentono la conferma delle misure protettive e la concessione di quelle cautelari richieste.

Poiché i creditori costituiti in giudizio si sono rimessi alla decisione del Tribunale, viene disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

rigetta il ricorso, revoca le misure protettive richieste dalla società ricorrente e dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.

Si comunichi alle parti, all'esperto e al Registro delle Imprese.

Bergamo, 23 settembre 2026.

IL GIUDICE

(dott. Vincenzo Domenico Scibetta)